Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 25 ottobre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1114.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno.

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno, con il quale, tra l'altro, la denominazione del Consorzio viene modificata in « Consorzio nazionale della cooperazione delle costruzioni » o « CO.NA.CO. costruzioni » e la sede sociale viene trasferita da Livorno a Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1979
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 75

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1979, n. **511.**

Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire presso il Ministero dei trasporti un apposito commissariato con il compito di assumere progressivamente la gestione dei servizi di assistenza al traffico aereo civile ai fini della ristrutturazione dei servizi stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino alla ristrutturazione dei servizi per l'assistenza al volo civile, è istituito, nell'ambito del Ministero dei trasporti, il commissariato per l'assistenza al volo.

Il commissariato è retto da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, può essere nominato un vice commissario che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Al commissario compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente generale e al vice commissario il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore, salvo, in ogni caso, l'eventuale trattamento più favorevole in godimento.

Art. 2.

Il commissariato deve provvedere:

a) ad assumere progressivamente la gestione dei servizi di assistenza al volo sugli aeroporti civili e la direzione operativa dei centri di controllo, secondo le modalità previste dal successivo art. 4, nonché, previ accordi tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, la gestione dei servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile di preminente interesse civile;

b) ad amministrare il personale di cui ai successivi articoli;

c) a predisporre, secondo le direttive del Ministro dei trasporti di intesa con il Ministro della difesa, un piano per il graduale trasferimento delle competenze, salvaguardando la funzionalità del servizio di assistenza al volo ed il coordinamento con le attività che continueranno ad essere svolte dal Ministero delle difesa, agli organi che saranno istituiti con la legge di ristrutturazione di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Nel commissariato per l'assistenza al volo ed alle dipendenze del commissario saranno impiegati ufficiali del servizio permanente o del congedo dell'Aeronautica militare, già impiegati con funzioni dirigenziali

o direttive nello specifico settore, messi a disposizione del Ministero dei trasporti con decreto del Ministro della difesa, nonché personale del Ministero dei trasporti messo a disposizione con decreto del Ministro.

Il contingente e le qualifiche del personale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.

Art. 4.

E' istituito presso il Ministero dei trasporti il ruolo transitorio del personale controllore del traffico aereo e assistente al traffico aereo.

Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, ai sensi del successivo quarto comma, gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale civile dell'Aeronautica militare che, all'entrata in vigore del presente decreto, svolgono attività operativa nel settore dell'assistenza al volo e che, entro trenta giorni dalla predetta data, ne facciano domanda.

Il personale militare e civile di cui al precedente comma che abbia fatto domanda è iscritto in apposita graduatoria unica formata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della difesa, secondo le modalità ed i criteri indicati nello stesso decreto avuto riguardo al grado o alla qualifica rivestita, alle abilitazioni professionali relative al settore e alla anzianità di servizio di assistenza al volo.

L'inquadramento, fatte salve le esigenze organiche dell'Aeronautica militare, avviene gradualmente in concomitanza con il trasferimento degli impianti, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria e nei limiti delle dotazioni organiche degli impianti stessi. Nell'ambito della graduatoria sarà data precedenza al personale addetto agli impianti.

Al fine di garantire completa funzionalità, ai livelli necessari per la sicurezza e comunque non inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale dell'Aeronautica militare addetto agli impianti e servizi che passano alle dipendenze del commissariato, che non abbia proposto la domanda prevista dal secondo comma, può essere comandato a tempo indeterminato presso il commissariato.

Il personale che abbia proposto la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei diciotto mesi dalla costituzione del commissariato sia rimasto addetto agli impianti non ancora trasferiti degli aeroporti civili, è inquadrato nel ruolo del commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso i medesimi impianti fino al trasferimento degli impianti stessi.

Il personale che abbia proposto la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei diciotto mesi dalla costituzione del commissariato sia rimasto addetto ad impianti degli aeroporti militari è inquadrato nel ruolo del commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso gli impiainti medesimi fino alla sua sostituzione con personale militare, rimanendo assoggettato agli stessi obblighi di servizio del personale dell'Aeronautica militare.

Al personale inquadrato nel ruolo di cui al primo comma viene mantenuto il trattamento economico percepito nell'Aeronautica militare. In aggiunta al suddetto trattamento compete a detto personale una indennità non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:

assistente al traffico aereo	L. 2.000
controllore del traffico aereo	» 3.000

L'indennità, che fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta dall'entrata in vigore del presente decreto, a tutto il personale controllore del traffico aereo e assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 800 milioni ed in lire 6.000 milioni rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al cap. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — GIANNINI — PRETI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 21

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1979, n. **512**.

Proroga del termine di prescrizione per il recupero della imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di prescrizione, stabilito dall'art. 42 del citato decreto, per il recupero, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di prescrizione, di cui all'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stabilito in cinque anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **513.**

Prelevamento di L. 5.415.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 49 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 esiste la necessaria disponibilità;

Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorchè con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 5.415.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario (da riferire sia al bilancio di competenza che a quello di cassa):

Ministero del tesoro:

Cap. 1973. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	6.000.000
Cap. 2193. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	2.500.000
Cap. 2957. — Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	15.000.000
Cap. 3815. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	4.000.000
Cap. 3846. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	28.000.000
Cap. 3983. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	6.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali	»	20.000.000
Cap. 4026. — Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	10.000.000
Cap. 5204. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	60.000.000
Cap. 5267. — Spese d'ufficio delle direzioni provinciali del tesoro	»	275.000.000
Cap. 5817. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	65.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1021. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	100.000.000
Cap. 3805. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	500.000.000
Cap. 4255. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	20.000.000
Cap. 4256. — Indennità, ecc. per trasferimenti	»	1.500.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1504. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	250.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	L.	1.000.000
Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	115.000.000
Cap. 1108. — Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	150.000.000
Cap. 1117. — Spese riservate	»	200.000.000
Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.	»	434.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	»	80.000.000
Cap. 2504. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	40.000.000
Cap. 3032. — Spese per l'invio dei delegati, ecc. alle riunioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ecc.	»	10.000.000
Cap. 3034. — Indennità, ecc. per la partecipazione, ecc. al Consiglio d'Europa, ecc.	»	13.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1091. — Compensi per speciali incarichi	L.	16.000.000
Cap. 3256. — Approvvigionamento di materiali, ecc. alle popolazioni colpite da catastrofe, ecc.	»	2.000.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . » 5.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 2503. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 800.000.000
Cap. 2532. — Fitto di locali . » 50.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . . » 10.000.000
Cap. 1021. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc. . . . . . » 20.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc. . . L. 2.500.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . » 6.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 80.000.000

L. 5.415.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **514**.

Autorizzazione alla associazione « Croce rossa italiana », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione « Croce rossa italiana », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Aldo Sacenti con testamento olografo 8 luglio 1968, pubblicato a rogito dott. Guido Alessandro Magnani, notaio in Bologna, in data 29 ottobre 1974, n. 12307 di repertorio, consistente in beni mobili ed immobili, questi ultimi concessi in usufrutto alla moglie e alla sorella del *de cuius*, per un totale di L. 93.137.075 al lordo delle passività.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **515**.

Autorizzazione alla associazione « Croce rossa italiana », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione « Croce rossa italiana », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in favore del sottocomitato C.R.I. di Faenza (Ravenna), con l'obbligo di provvedere alle spese funerarie, dal sig. Luigi Trerè con testamento pubblico 20 agosto 1969, pubblicato a rogito del conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Ravenna in data 28 luglio 1975, n. 1390 di repertorio, consistente in un libretto di deposito a risparmio ordinario al portatore, acceso presso la Banca popolare di Faenza con un saldo apparente di L. 6.170.887.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **516**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Lorenzo e Michele arcangelo con le parrocchie di S. Carlo Borromeo e di S. Donnino, in Monchio delle Corti.

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° maggio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia dei SS. Lorenzo e Michele arcangelo, in Monchio delle Corti (Parma), alle già unite parrocchie di S. Carlo Borromeo, in Riana, e di S. Donnino, in Casarola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1979
Registro n. 19 Interno, foglio n. 306

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Supertiamin » 20 confetti da mg 50, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene, in Milano. (Decreto di revoca n. 5665/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 novembre 1968, con il quale venne registrata al n. 12894 la specialità medicinale denominata « Supertiamin », nella confezione 20 confetti da mg 50, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Supertiamin », nella confezione 20 confetti da mg 50, registrata al n. 12894, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8558)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Salsimon », della ditta Compagnia terapeutica nazionale, in Torino. (Decreto di revoca n. 5654/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 giugno 1956, con il quale venne registrata al n. 11315 la specialità medicinale denominata « Salsimon », nella confezione flacone da g 250 sali effervescenti, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià n. 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Salsimon », nella confezione flacone da g 250 sali effervescenti, registrata al n. 11315 in data 22 giugno 1956, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8544)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emoplasmina », nella confezione flacone da g 200 e della relativa categoria 10 fiale da 2 cc, della ditta Compagnia terapeutica nazionale, in Torino. (Decreto di revoca n. 5673/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 7 marzo 1957, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 12292 e 12292/A la specialità medicinale denominata « Emoplasmina », nella confezione flacone da g 200 e la relativa categoria 10 fiale da 2 cc, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Emoplasmina », nella confezione flacone da g 200 e la relativa categoria 10 fiale da 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 12292 e 12292/A in data 7 marzo 1957, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià n. 28.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8541)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Anfetamina Amobarbital Vitarine » 10 capsule × mg 10, della specialità medicinale denominata « Anfetamina Vitarine », della ditta estera The Vitarine Co. Inc. di New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Oscar S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5671/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 febbraio 1958, con il quale venne registrata al n. 13599/A la categoria « Anfetamina Amobarbital Vitarine » 10 capsule da mg 10, della specialità medicinale denominata « Anfetamina Vitarine », a nome della dista estera The Vitarine Co. Inc., 636 Eleventh, New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Oscar S.r.l., con sede in Milano, via Boccaccio, 27, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Anfetamina Amobarbital Vitarine » 10 capsule da mg 10, della specialità medicinale denominata « Anfetamina Vitarine », registrata al n. 13599/A in data 26 febbraio 1958, a nome della ditta estera The Vitarine Co. Inc., 636 Eleventh, New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Oscar S.r.l., con sede in Milano, via Boccaccio, 27.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8543)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tot cachets », nelle confezioni da 15 e 30 cachets, della ditta Compagnia terapeutica nazionale, in Torino. (Decreto di revoca n. 5674/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 settembre 1957, con il quale venne registrata al n. 12927 la specialità medicinale denominata « Tot cachets », nelle confezioni da 15 e 30 cachets, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tot cachets », nelle confezioni da 15 e 30 cachets, registrata al n. 12927 in data 10 settembre 1957, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8564)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, con il quale il sig. Italo Vesponi è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Viste le dimissioni del sig. Italo Vesponi da componente del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Sergio Cermignani in sostituzione del sig. Italo Vesponi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sergio Cermignani è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Italo Vesponi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8663)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste;

Considerato che il dott. Vittorio Urban, membro del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici, è deceduto;

Vista la nota n. 348 del 30 luglio 1979, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha comunicato che l'ordine provinciale dei medici ha designato il prof. Antonio De Giacomi in sostituzione del dott. Vittorio Urban, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Antonio De Giacomi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Vittorio Urban, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8665)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Disposizioni di attuazione del regime comunitario di un aiuto supplementare per i semi di ricino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1610/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che istituisce un aiuto supplementare per i semi di ricino per le campagne di commercializzazione 1979-80, 1980-81 e 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1795/79 del Consiglio del 10 agosto 1979, che stabilisce le norme generali di concessione dell'aiuto supplementare di cui sopra;

Visto il regolamento (CEE) n. 1609/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che fissa per la campagna di commercializzazione 1979-80 il prezzo minimo dei semi in questione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082 della commissione del 26 settembre 1979, che reca modalità di applicazione dell'integrazione supplementare per i semi di ricino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 dell'8 agosto 1979, recante disposizioni relative al pagamento dell'aiuto comunitario per i semi di ricino raccolti e trasformati nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144 e concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 relativo all'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni interne per l'attuazione delle norme contenute nei sopracitati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 1610/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 vanno osservate le disposizioni stabilite dal presente decreto, in applicazione della regolamentazione comunitaria specificata in premessa.

Detto aiuto è concesso, soltanto alle imprese di trasformazione, per i semi di ricino per i quali è riconosciuto il diritto all'aiuto ordinario di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 ed a condizione che il prezzo di vendita, stabilito nei contratti conclusi con i produttori, sia pari almeno al prezzo minimo, maggiorato dell'importo dell'aiuto supplementare di 12,09 ECU per 100 kg.

Art. 2.

Per la campagna 1979-80 i contratti, già presentati all'A.I.M.A. ai fini della concessione dell'aiuto ordinario di cui al citato regolamento (CEE) n. 2874/77, possono essere integrati, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2082/79 della commissione del 26 settembre 1979, da una clausola addizionale in cui sia indicato che il prezzo di vendita dei semi di ricino viene aumentato almeno a 61,17 ECU per 100 kg.

Art. 3.

Ai fini della conversione in moneta nazionale del prezzo minimo e dell'aiuto supplementare fissati in ECU, si applica il tasso rappresentativo in vigore alla data di inizio di ogni campagna di commercializzazione, ai termini dell'art. 1 del citato regolamento (CEE) numero 2082/79.

Art. 4.

Al pagamento dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 1 del presente decreto provvede l'A.I.M.A., possibilmente al momento dell'erogazione dell'aiuto ordinario previsto dal citato art. 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77, con l'osservanza delle norme recate dagli altri regolamenti comunitari disciplinanti la materia, nonché delle disposizioni, per quanto applicabili, contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1979 di cui in premessa, e recante norme per il pagamento dell'aiuto ordinario per i semi di ricino relativamente alla campagna di commercializzazione 1979-80.

Art. 5.

Ai nuclei centrali di accertamento delle produzioni olivicole, istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974, sono attribuiti, con gli stessi poteri, anche i compiti di accertamento e di controllo previsti, ai fini della concessione dell'aiuto ordinario e di quello supplementare per i semi di ricino, dalla relativa regolamentazione comunitaria, dal già citato decreto ministeriale 18 luglio 1979 nonché dal presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto nonché quelle recate dal menzionato decreto ministeriale 18 luglio 1979 si intendono valide, in quanto compatibili con le norme comunitarie future, fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9217)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1978, con il quale sono state costituite la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale, ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1979, con il quale le elezioni stesse sono state indette per i giorni 18 e 19 novembre 1979;

Vista la lettera in data 8 ottobre 1979, con la quale la sig.ra Pagliei Canorro Anna, segretario, ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione elettorale circoscrizionale, in quanto trovasi in assenza dal lavoro per maternità, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

Viste le terne per la nomina dei membri della commissione elettorale circoscrizionale espresse nella seduta del consiglio di amministrazione del Ministero del 18 febbraio 1978;

Considerato che la sig.na De Marco Maria è inclusa nella terna in cui era compresa la sig.ra Pagliei Canorro Anna;

Decreta:

La sig.na De Marco Maria, segretario, è nominata membro della commissione elettorale circoscrizionale, in sostituzione della sig.ra Pagliei Canorro Anna, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

(9127)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1, lettera *d*), della legge 26 aprile 1976, n. 185;

Visti gli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1977, con il quale venivano indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185;

Visti i decreti ministeriali 20 aprile, 28 settembre 1978 e 24 febbraio 1979, con i quali venne rinviata la data delle elezioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1979, con il quale venne stabilita un'unica circoscrizione elettorale e venne nominata la relativa commissione elettorale;

Vista l'istanza 4 ottobre 1979, con il quale il dottor Odoardo Iansiti, presidente della commissione elettorale circoscrizionale chiede di essere sostituito;

Ritenuta la necessità di accogliere la suddetta istanza;

Viste le designazioni del competente consiglio di amministrazione;

Decreta:

Corradini dott.ssa Maria Luisa, primo dirigente di archivi notarili, è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale in sostituzione del dottor Odoardo Iansiti che è esonerato dall'incarico.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(9157)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1, lettera *d*), della legge 26 aprile 1976, n. 185;

Visti gli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1977, con il quale venivano indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, e venivano stabilite le circoscrizioni elettorali;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale vennero nominate le commissioni elettorali centrali e circoscrizionali per le suddette elezioni;

Vista l'istanza 3 settembre 1979, con la quale il dottor Dario Fabozzi, membro della commissione elettorale centrale, chiede di essere sostituito per gravi motivi di famiglia;

Ritenuta la necessità di accogliere la suddetta istanza;
Viste le designazioni del competente consiglio di amministrazione;

Decreta:

Romice dott. Leonardo, conservatore capo aggiunto di archivi notarili, è nominato componente della commissione elettorale centrale in sostituzione del dott. Dario Fabozzi che è esonerato dall'incarico.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di due presidenti di commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il dott. Felice Giulietti, presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Lombardia, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Considerato che il dott. Ettore Mura, presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna, è stato trasferito dall'intendenza di finanza di Cagliari a quella di Oristano;

Ritenuta l'opportunità di sostituire i predetti impiegati nelle commissioni di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Vocaturo Aldo, primo dirigente delle dogane, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Lombardia, in sostituzione del dottor Felice Giulietti.

Il dott. Palomba Sergio, primo dirigente delle imposte dirette, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna, in sostituzione del dott. Ettore Mura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9160)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Expo commercio turismo 1979 - XIV Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio, le attività turistiche e ricettive », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Expo commercio turismo 1979 - XIV Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio le attività turistiche e ricettive », che avrà luogo a Milano dal 1° al 5 novembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(9219)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Optical - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia, cinematografia », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Optica - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia, cinematografia », che avrà luogo a Napoli dal 1° al 4 novembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(9220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Roma il 23 aprile 1979.

Il 4 agosto 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Roma il 23 aprile 1979.

In conformità dell'art. 9, l'accordo, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 4 agosto 1979.

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Nel desiderio di rafforzare l'amicizia tradizionale tra i popoli dei due Paesi e di sviluppare ulteriormente le relazioni economiche reciproche, sulla base dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti contraenti si impegnano a prendere tutte le misure utili per promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche e della cooperazione in modo che gli scambi tra i due Paesi possano raggiungere il più alto livello possibile, e ad adoperarsi per assicurare l'equilibrio dei vantaggi reciproci e lo sviluppo armonioso delle loro relazioni economiche.

Articolo 2

Le due Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica e degli scambi compresi la cessione delle tecnologie e gli scambi degli impianti di produzione e dei prodotti, nei seguenti settori: l'agricoltura, la zootecnia, l'energia in tutti i suoi aspetti (ivi compresa l'elettricità di ogni origine, i combustibili liquidi o gassosi, il carbone, le nuove fonti di energia), i trattori e le macchine agricole, la siderurgia ed i metalli non ferrosi, la chimica e la petrolchimica, gli autoveicoli e le macchine per movimento terra, la costruzione navale, la metalmeccanica, l'elettrotecnica, le telecomunicazioni, l'informatica e l'elettronica, i tessili e l'alimentare, la costruzione edile e i materiali da costruzione, il vetro e la porcellana, l'industria cartaria e l'industria conciaria, gli elettrodomestici, le attività di servizi e la progettazione di ingegneria e gli altri settori da convenire.

Articolo 3

Le due Parti contraenti incoraggeranno le imprese e gli organismi dei due Paesi ad adottare le seguenti forme di cooperazione sulla base del mutuo vantaggio:

1) la progettazione e la costruzione di unità economiche nuove e la trasformazione e l'ampliamento delle unità esistenti;

2) la produzione tramite l'utilizzazione delle tecnologie e degli impianti dell'altra Parte per aumentare l'esportazione verso di essa o verso i Paesi terzi;

3) la collaborazione per la realizzazione in comune nelle fasi della produzione e della commercializzazione;

4) la cooperazione tecnica, anche mediante la cessione di brevetti, licenze, conoscenze tecnologiche, nonché con la messa a punto in comune dei processi tecnologici;

5) la cooperazione sotto ogni altra forma concordata tra le due Parti.

Le due Parti contraenti si adopereranno inoltre affinché anche le piccole e medie imprese possano partecipare attivamente allo sviluppo degli scambi bilaterali.

Articolo 4

Le due Parti contraenti favoriranno la realizzazione dei progetti di cooperazione economica che sono riconosciuti reciprocamente vantaggiosi. A tale scopo le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento più favorevole possibile nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese.

Articolo 5

La cooperazione economica tra i due Paesi sarà realizzata sulla base di accordi e contratti stipulati alle normali condizioni commerciali tra imprese e corporazioni delle due Parti.

Allo scopo di assicurare la realizzazione di tali accordi e contratti, le due Parti contraenti invieranno ed accoglieranno reciprocamente rappresentanti permanenti delle società e delle corporazioni e concederanno alle sopracitate persone le facilitazioni riguardanti le condizioni di lavoro e di vita, il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno nonché i viaggi di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.

Articolo 6

Le due Parti contraenti, salvaguardando l'usuale regolamento delle tradizionali correnti di scambio, si concedono, nel quadro della regolamentazione in vigore in ciascun Paese, le facilitazioni finanziarie alle condizioni più favorevoli possibili per i progetti di cooperazione economica concordati tra le due Parti.

Articolo 7

Le due Parti contraenti costituiranno una commissione mista, composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della commissione rientrano:

1) il coordinamento delle attività di collaborazione economica e industriale tra i due Paesi;

2) la vigilanza sulla realizzazione del presente accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla;

3) l'esame delle proposte atte a contribuire allo sviluppo della collaborazione economica e industriale.

La commissione mista si riunirà una volta all'anno, alternativamente a Beijing ed a Roma.

Articolo 8

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente accordo.

Articolo 9

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui ambedue le Parti si saranno notificate per via diplomatica lo avvenuto espletamento delle procedure richieste a tal fine dai rispettivi ordinamenti giuridici.

Esso sarà valido, da quella data, per un periodo di dieci anni. Sei mesi prima della scadenza, le due Parti contraenti si consulteranno per prendere le misure necessarie ad assicurare la prosecuzione della loro cooperazione economica.

FATTO a Roma il 23 aprile 1979, in due esemplari, ognuno nella lingua italiana e cinese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Gaetano STAMMATI

Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Li ANIANG

(9043)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'articolo unico del decreto ministeriale 3 agosto 1979, recante modificazione dell'art. 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 11 novembre 1965, concernente la denaturazione degli estratti aromatici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 4 ottobre 1979, dove è scritto: «. . . e di Kg 2 di di-n-butilftalato *e* di isobutilftalato.», leggasi: «. . . e di Kg 2 di di-n-butilftalato *o* di isobutilftalato.».

(9147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 22 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,05	829,05	828,83	829,05	829 —	829,05	828,95	829,05	829,05	829,05
Dollaro canadese	701,40	701,40	701,75	701,40	701,45	701,40	701,50	701,40	701,40	701,40
Marco germanico	460,85	460,85	460,53	460,85	460,65	460,85	460,90	460,85	460,85	460,85
Fiorino olandese	415,84	415,84	415,95	415,84	415,90	415,84	416,04	415,84	415,84	415,85
Franco belga	28,629	28,629	28,59	28,629	28,62	28,62	28,616	28,629	28,629	28,60
Franco francese	196,40	196,40	196,10	196,40	196,40	196,40	196,46	196,40	196,40	196,40
Lira sterlina	1784,80	1784,80	1785 —	1784,80	1785,15	1784,80	1785,40	1784,80	1784,80	1784,80
Lira irlandese	1720 —	1720 —	1717 —	1720 —	1721,12	—	1720 —	1720 —	1720 —	—
Corona danese	158,13	158,13	158,20	158,13	158,15	158,30	158,14	158,13	158,13	158,15
Corona norvegese	166,43	166,43	166,50	166,43	166,40	166,43	166,49	166,43	166,43	166,45
Corona svedese	196,19	196,19	196,33	196,19	196,10	196,20	196,23	196,19	196,19	196,15
Franco svizzero	502,74	502,74	502,20	502,74	502,60	502,64	502,55	502,74	502,74	502,75
Scellino austriaco	63,45	63,45	64,05	63,45	63,95	63,95	64 —	63,45	63,45	63,95
Escudo portoghese	16,70	16,70	16,58	16,70	16,56	16,20	16,65	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12,55	12,55	12,53	12,55	12,55	12,55	12,553	12,55	12,55	12,55
Yen giapponese	3,559	3,559	3,56	3,559	3,56	3,55	3,565	3,559	3,559	3,55

Media dei titoli del 22 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50% » » 1968-83	84,975
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,950
» 6% » » 1971-86	77,825
» 6% » » 1972-87	76,050
» 9% » » 1975-90	82,450
» 9% » » 1976-91	83,375
» 10% » » 1977-92	89 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,100
» » » » 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	100,150
» » » » 1- 3-1979/81	100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,675
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,250
» » » 10% 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,500
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,250
» » » 12% 1- 4-1982	97,925
» » » 12% 1-10-1983	96,600
» » » 12% 1- 1-1984	96,675
» » » 12% 1- 4-1984	96,600
» » » 12% 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829 —
Dollaro canadese	701,45
Marco germanico	460,875
Fiorino olandese	415,94
Franco belga	28,622
Franco francese	196,43
Lira sterlina	1785,10
Lira irlandese	1720 —
Corona danese	158,135
Corona norvegese	166,46
Corona svedese	196,195
Franco svizzero	502,645
Scellino austriaco	63,975
Escudo portoghese	16,675
Peseta spagnola	12,551
Yen giapponese	3,562

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisette posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed in particolare l'art. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a pubblico concorso sessantotto posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Vista la notificazione in data 31 maggio 1979, con la quale si rende nota la disponibilità di tredici posti di tecnico dei fari spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Accertato che nel predetto ruolo risulta una residua disponibilità di ventisette posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

La prova pratica consisterà nella lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari di impianti elettrici di bassa tensione e di sistemazioni meccaniche o motoristiche.

La prova suddetta avrà luogo presso l'ufficio tecnico dei fari di La Spezia (arsenale militare marittimo, ingresso porta Merola), il giorno 28 febbraio 1980 (*) *alle ore* 8.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego (cfr. successivo art. 3);

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di licenza elementare;

7) godimento dei diritti politici.

(*) Così modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1979, in corso di perfezionamento.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Idoneità fisica

Gli aspiranti al concorso saranno invitati dall'amministrazione a sottoporsi a visita medica presso gli organi sanitari della Marina militare. Gli accertamenti tenderanno a comprovare il possesso della sana e robusta costituzione fisica e la immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio. In particolare dovranno comprovare che l'aspirante possieda costituzione fisica tale da poter:

affrontare forti sbalzi di temperatura nonché esposizione alle intemperie ed al clima marino;

condurre da solo imbarcazioni a remi;

salire scale interne ed esterne delle torri dei fari, delle lanterne, dei fanali e delle boe luminose, scale che appartengono, in genere, al tipo a chiocciola o al tipo verticale a parete;

eseguire lavori gravosi come trasporto di bombole a gas, fusti di combustibile, ecc., anche per strade impervie o scale di cui sopra;

vivere per lungo tempo in fari isolati;

avere vista buona, pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad uno.

Coloro che saranno giudicati «non idonei» al particolare servizio dei fari non saranno ammessi a sostenere la prova pratica.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione dell'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 5.

Titoli valutabili

I concorrenti che siano in possesso di uno o più dei sottoelencati titoli dovranno presentare, insieme alla domanda di partecipazione al concorso, un documento in carta legale per ciascun titolo di cui chiedono il riconoscimento che ne comprovi il possesso per la valutazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) certificato di:

radioriparatore, riparatore TV;
radiotelegrafista;
marconista;
tecnico elettronico;
ecogoniometrista;
elettromeccanico;
elettricista;
motorista navale;
meccanico;
meccanico armaiolo;
silurista;
torpediniere;
segnalatore;
radiotelegrafonista;
radioamatore:
semaforista,

rilasciati dalle scuole CEMM della Marina militare, da analoghe scuole delle altre Forze armate, dalla capitaneria di porto o da altre scuole statali o riconosciute dallo Stato o dagli enti regionali;

b) patente di padrone marittimo:

certificato di capo barca;
certificato di marinaio autorizzato;
qualifica di marinaio di coperta,

rilasciati dalla capitaneria di porto;

c) patente di guida ad uso privato categoria B o superiore;

d) servizio marinaresco (nocchiere) o motorista;

e) servizio militare nel Corpo equipaggi militari marittimi o della finanza ramo mare, che verrà valutato in proporzione alla durata.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Votazione per superare la prova d'esame - Valutazione dei titoli Votazione complessiva di merito

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito alla valutazione dei titoli al voto ottenuto nella prova pratica.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superata la prova pratica e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto la prova pratica prevista dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva. Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine di scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello previsto dall'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1979
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 62

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . . (provincia di . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisette posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (prov. .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . con specializzazione . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di essere in possesso dei seguenti titoli (valutabili ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso) che allega alla domanda (6).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) Tale dichiarazione deve essere fatta soltanto dal candidato che sia in possesso di uno o più dei titoli, di cui all'art. 5 del bando.

(7) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(9085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria o diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(9260)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato			
1. Murgia Bruno, nato a Balme il 27 dicembre 1943	punti	100	su 100
2. Todini Danilo, nato a Terni il 1° ottobre 1946	»	97	»
3. Gandolfo Enrico, nato ad Imperia il 22 luglio 1946	»	96	»
4. Giansanti Amilcare, nato a Tuscania il 10 aprile 1941	»	96	»
5. Santori Marisa, nata a Cremona il 4 novembre 1946	»	95	»
6. Zanasi Gianni, nato a Monfalcone il 1° maggio 1943	»	95	»
7. Barattini Vittorio, nato a Genova il 5 maggio 1938	»	93	»
8. Iadevito Raffaele, nato ad Accadia l'11 maggio 1943	»	93	»
9. Lambertenghi Ettore, nato a Cogno il 28 marzo 1945	»	93	»
10. Musci Efrem Maria Giuseppe, nato a Casamassima il 26 giugno 1947	»	92	»
11. Pescatori Angelo, nato a Montechiarugolo il 5 giugno 1944	»	92	»
12. Bonacina Marina, nata a Milano il 18 luglio 1946	»	90	»
13. Moretti Marziano, nato a Ferrara il 3 aprile 1945	»	90	»
14. Orsoni Gabriella, nata a Venezia il 30 marzo 1946	»	90	»
15. Consoli Giuseppe, nato a Belpasso il 19 novembre 1941	»	88	»
16. Croce Sandro, nato a Novara il 5 gennaio 1947	»	88	»
17. Cocca Pasquale, nato a Grottole il 22 luglio 1947	»	87	»
18. Panichi Fabio, nato a Castelleone di Suasa il 7 novembre 1940	»	87	»
19. Cupo Vito, nato a Buccino il 13 luglio 1947	»	86	»
20. Vinci Giovanni, nato a Marsala il 7 marzo 1941	»	85	»
21. Sorrentino Vincenzo, nato a Torre Del Greco il 29 giugno 1945	»	84	»
22. Tesio Margherita, nata a Racconigi il 6 gennaio 1941	»	84	»
23. Conte Carlo, nato ad Amaroni il 1° maggio 1937	»	82	»
24. Errani Paolo, nato a Ravenna il 19 ottobre 1944	»	82	»
25. Panelli Giorgio, nato a Lucca il 18 marzo 1944	»	82	»
26. Rosato Annamaria Andreina, nata a Reggio Calabria il 29 novembre 1946	»	82	»
27. Fantinati Stefano, nato a Trecenta il 17 settembre 1945	»	80	»
28. Luongo Giovanni, nato a Barcellona il 27 settembre 1940	»	80	»
29. Tiberi Sandro, nato ad Alessandria il 20 dicembre 1943	punti	78	su 100
30. Rubini Ida, nata a Vittuone il 3 luglio 1944	»	76	»
31. De Franco Carlo, nato ad Avetrana il 22 novembre 1939	»	75	»
32. Molino Francesco, nato a Messina l'11 agosto 1945	»	72	»
33. Bonandini Mario, nato a Cesena l'8 febbraio 1947	»	71	»
34. Bongiorno Vittorio, nato a Napoli il 23 gennaio 1948	»	71	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8296)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato			
1. Benelli Roberto, nato a Prato il 15 dicembre 1945	punti	100	su 100
2. De Cristofaro Vincenzo, nato a Napoli il 19 ottobre 1947	»	100	»
3. Fiaccavento Gaspare, nato a Noto il 15 agosto 1946	»	100	»
4. Nadalini Vittorio, nato a Genova il 17 marzo 1947	»	100	»
5. Salerno Giulio, nato a Trinitapoli il 17 maggio 1947	»	100	»
6. Tigano Giuseppe, nato a Catania il 23 aprile 1946	»	100	»
7. Martinengo Carlo, nato a Novara l'11 novembre 1946	»	99	»
8. Cicala Domenico, nato a S. Teresa di Riva il 2 luglio 1941	»	98	»
9. Di Tizio Alfredo, nato a Pescara il 22 novembre 1946	»	98	»
10. Bonicelli Pier Enrico, nato a La Spezia il 27 dicembre 1947	»	97	»
11. Crimi Aldo, nato a Portici il 26 luglio 1946	»	97	»
12. Ghiron Paolo, nato a Biella il 24 settembre 1943	»	97	»
13. Capizzi Giuseppe, nato a Lipari Stromboli il 4 settembre 1947	»	96	»
14. Fini Massimo, nato a Bologna il 23 novembre 1946	»	96	»
15. Belgrano Emanuele, nato a Genova il 13 maggio 1946	»	95	»
16. Martignetti Nunzio, nato a Benevento il 20 gennaio 1942	»	95	»
17. Ruotolo Giuseppe, nato a Palo del Colle il 5 febbraio 1946	»	94	»
18. Benci Dante, nato a Montevarchi il 9 settembre 1946	»	92	»
19. Barracca Antonio, nato a Desulo il 9 luglio 1945	»	90	»

20. Buffa Giovanni, nato a Torino il 13 settembre 1946 punti 90 su 100
21. Casadei Romano Italico, nato a San Marino il 31 marzo 1944 » 90 »
22. Iacone Giovanni, nato a Napoli il 6 luglio 1938 » 90 »
23. Marcellini Mario, nato a Roma l'8 aprile 1940 » 90 »
24. Mattei Stefano, nato a Roma il 16 luglio 1945 » 90 »
25. Napoli Pietro Agostino, nato ad Alessandria del Carretto il 29 giugno 1935 » 90 »
26. Nicastro Maurizio, nato a Monte Maggiore Belsito il 1° marzo 1943 » 90 »
27. Nicolosi Dario, nato a Catania il 14 agosto 1946 » 90 »
28. Trovarelli Francesco, nato a Castrorano il 21 maggio 1937 » 90 »
29. Basunti Giancarlo, nato a Foligno il 2 gennaio 1947 » 89 »
30. Calabresi Mauro, nato a Spoleto il 23 aprile 1946 » 89 »
31. Pandolfo Giovanni, nato a Roma il 7 novembre 1946 » 89 »
32. Boffa Mennato Mario, nato a Vitulano il 28 maggio 1937 » 88 »
33. Bosetti Sandro, nato a Calavino il 24 maggio 1943 » 88 »
34. Privitera Orazio, nato a Catania il 1° giugno 1947 » 88 »
35. Russo Francesco, nato a Brindisi il 21 ottobre 1937 » 88 »
36. Vismara Roberto, nato a Roma il 12 luglio 1945 » 88 »
37. Andrisani Carlo, nato a Matera il 21 ottobre 1943 » 87 »
38. De Sabato Giuseppe, nato a Taranto il 18 maggio 1946 » 87 »
39. Leporatti Sergio, nato a Torino il 17 febbraio 1946 » 87 »
40. Padua Adolfo, nato a Scicli il 13 dicembre 1944 » 87 »
41. Barbieri Giancarlo, nato a Montemonaco l'11 maggio 1947 » 86 »
42. Faccioli Francesco, nato a Bagnara Calabra il 29 marzo 1947 » 86 »
43. Suraci Vincenzo Francesco Maria, nato a Reggio Calabria il 28 marzo 1947 » 86 »
44. Caramia Pietro, nato a Taranto il 15 aprile 1947 » 85 »
45. Latini Adriano, nato a Senigallia il 21 agosto 1942 » 85 »
46. Losacco Tommaso, nato a Bari il 3 giugno 1946 » 85 »
47. San Romè Mario, nato a Lavagna il 13 febbraio 1946 » 85 »
48. Teodori Teodoro, nato a Roma l'8 luglio 1943 » 85 »
49. Consani Gian Piero, nato ad Andorno Micca il 4 dicembre 1944 » 84 »
50. Felici Enrico, nato a Giano dell'Umbria il 25 febbraio 1944 » 84 »
51. Marin Francesco, nato a Cortefranca il 26 settembre 1946 » 84 »
52. Cavaliere Vincenzo, nato a S. Michele Salentino il 4 aprile 1943 » 83 »
53. Rossi Ezio, nato a Chiavari il 26 aprile 1946 » 83 »
54. Vaira Domenico, nato a Manfredonia il 10 ottobre 1941 » 83 »
55. Bondavalli Candido, nato a Roncoferraro il 20 settembre 1946 » 80 »
56. Candiani Alfredo, nato a Busto Arsizio il 5 aprile 1943 » 80 »
57. Caraccio Benito, nato a Buonalbergo il 1° marzo 1942 » 80 »
58. Da Pozzo Gian Paolo, nato a Comeglians il 15 novembre 1946 » 80 »
59. Giardinetti Fernando, nato a Montenero di Bisaccia il 30 novembre 1942 » 80 »
60. Maccarrone Giacomo, nato a Roccalumera l'11 gennaio 1940 punti 80 su 100
61. Santini Luciano, nato a Castrovillari il 4 gennaio 1944 » 80 »
62. Benazzi Emanuele, nato a Casteldario il 13 agosto 1946 » 79 »
63. Chinicò Gianpiero, nato a Rossano il 15 agosto 1942 » 78 »
64. De Santis Pasquale, nato a Francavilla Marittima il 30 maggio 1943 » 78 »
65. Sasso Stefano, nato a Savona il 5 febbraio 1934 » 78 »
66. Lace Roberto, nato a Biella il 25 ottobre 1946 » 77 »
67. Meligeni Raffaele, nato a Sessa Cilento il 29 febbraio 1944 » 76 »
68. Stigliani Rocco, nato a Tolve il 27 settembre 1941 » 76 »
69. Giudice Vincenzo, nato a Favara il 7 settembre 1935 » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8298)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 giugno 1978, con il quale venne indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1978, registrato il 4 dicembre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 337, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo e quello in data 22 dicembre 1978, registrato il 22 gennaio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 142, di integrazione della suddetta commissione per la prova pratica di idoneità tecnica;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida, indetto con il richiamato decreto del 29 maggio 1978:

1 D'Emili Paolo punti 16,80
2. Dellanoce Ezio Francesco » 15,60
3. Stringola Oreste » 15,50
4. Migliorini Carlo » 14,50

5. Di Gerlando Calogero .	punti	14,40
6. Lanciani Leo .	»	14,30
7. Bellino Carmine Domenico	»	14,20
8 Giusti Alberto (coniugato con un figlio)	»	13,70
9. Lorenzini Gianfranco .	»	13,70
10. Pece Raffaele .	»	13,60
11. Pace Ludovico . . .	»	13,20
12. Rosi Adolfo (nato il 2 gennaio 1954) .	»	12,80
13. Fidani Maurizio (nato l'11 maggio 1956) .	»	12,80
14. Cimino Giuseppe . .	»	12,70
15. Fedeli Antonio	»	12,60
16. Antonini Angelo (coniugato con un figlio)	»	12,50
17. Lombardi Corrado	»	12,50
18. Pupa Gaetano . .	»	12,10

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, i candidati:

1) D'Emili Paolo
2) Dellanoce Ezio Francesco
3) Stringola Oreste
4) Migliorini Carlo

Sono dichiarati, idonei nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Di Gerlando Calogero
2. Lanciani Leo
3. Bellino Carmine Domenico
4. Giusti Alberto
5. Lorenzini Gianfranco
6. Pece Raffaele
7. Pace Ludovico
8. Rosi Adolfo
9. Fidani Maurizio
10. Cimino Giuseppe
11. Fedeli Antonio
12. Antonini Angelo
13. Lombardi Corrado
14. Pupa Gaetano

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1979
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 179

(9216)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(3478/S)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di centro trasfusionale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(3474/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

tre posti di assistente della sezione autonoma di ematologia;

due posti di assistente radiologo addetto alla sezione di angiografia aggregata al servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(3475/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica addetto al servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3476/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3471/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIC » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(3472/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente geriatra addetto alla seconda divisione geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente geriatra addetto alla seconda divisione geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(3468/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(3477/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(3470/S)

OSPEDALE DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente del servizio emotrasfusionale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(3473/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3469/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(3480/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1979, n. **26**.
Norme per l'incremento dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori della Regione, per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto della rinnovabilità delle risorse ambientali, la regione Toscana assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza ligustica ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascoli per le api, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura.

La Regione promuove ed attua studi ed indagini sull'apicoltura ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore, approva programmi ai fini della concessione di contributi a sostegno della attività apistica.

Art. 2.

E' istituita la commissione regionale apistica.

Essa è composta da:

un componente della giunta o suo delegato che la presiede;

tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

sei rappresentanti designati dalle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi dell'art. 11;

tre esperti in materia apistica, di cui uno designato dallo Istituto nazionale di apicoltura.

Funge da segretario della commissione un dipendente della Regione.

I membri della commissione sono nominati dal consiglio regionale e restano in carica tre anni.

La commissione ha sede presso la giunta regionale.

E' compito della commissione esprimere pareri e proposte agli organi della Regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

La giunta regionale può concedere agli imprenditori singoli o associati operanti a titolo principale o complementare nel settore dell'apicoltura od a chiunque intende iniziare imprenditorialmente l'attività di apicoltore, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per l'acquisto di arnie, di attrezzature apistiche e di materiale sanitario.

Possono beneficiare dei contributi fino alla misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile le associazioni degli apicoltori di cui all'art. 11 e comunque le associazioni costituite con atto pubblico per programmi di attività finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1.

Possono altresì beneficiare dei contributi in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile i consorzi e le associazioni ortofrutticoli costituiti con atto pubblico, i consorzi di miglioramento fondiario, per le rispettive zone di produzione o di competenza, per il servizio di impollinazione dei frutteti mediante noleggio di alveari.

Art. 4.

Le unità sanitarie locali attuano gli interventi sanitari a tutela della apicoltura, diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovono sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici.

Art. 5.

I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia all'unità sanitaria locale competente sulle località ove sono siti, entro il 30 aprile di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

La mancata denuncia esclude l'apicoltore, per l'anno in corso, di accedere ai contributi della presente legge.

Il consiglio regionale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico.

Art. 6.

E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denuncia all'unità sanitaria locale competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, e peste europea.

L'omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di L. 10.000 per ogni alveare riconosciuto infetto.

Chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo può denunciare all'unità sanitaria locale competente per territorio la malattia varroasi accertata o sospetta.

Al ricevimento della denuncia l'unità sanitaria locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici.

Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso strettamente inerenti, all'apicoltore è riconosciuto dalla giunta regionale un indennizzo fino al 50% del valore perduto, salvo i casi di dolo o colpa.

Per il ripristino dell'alveare l'apicoltore è tenuto a conformarsi alle norme tecnico-sanitarie della competente unità sanitaria locale.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000.

Art. 7.

E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere, o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a L. 500.000.

Art. 8.

E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno che ciò avvenga nell'ambito di impianti e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno.

Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a L. 150.000.

Art. 9.

La vendita di api vive può avvenire solo quando le api siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta rilasciato dall'unità sanitaria locale territorialmente competente sull'area di impostazione; nel caso di api provenienti da aree esterne alla Toscana, le api devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico.

I trasgressori sono punti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 *salva ed impregiudicata ogni altra sanzione* prevista dalla legge.

Art. 10.

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. La giunta regionale pubblica e diffonde le norme disciplinari per i trattamenti.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato all'amministrazione comunale che può avvalersi degli agenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Ai trasgressori del divieto di cui al primo comma si applica da parte del sindaco la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000, con le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 11.

La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1360/78, della legge nazionale 20 ottobre 1978, n. 674 e dalla legge regionale di recepimento.

Art. 12.

L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della legislazione vigente.

Art. 13.

Salvo quanto disposto nell'art. 10 le trasgressioni alle norme della presente legge sono accertate dalle unità sanitarie locali; le sanzioni sono applicate dal presidente della giunta regionale, cui deve essere inviato senza ritardo rapporto, osservandosi per quanto non previsto dalla presente legge, le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse dell'ente che ha applicata la sanzione.

Art. 14.

Sino alla costituzione delle unità sanitarie locali le funzioni attribuite a queste dalla presente legge sono esercitate dai consorzi socio-sanitari.

Art. 15.

I consorzi apistici, istituiti a norma del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi.

La giunta regionale nomina un commissario straordinario, che può essere scelto tra gli apicoltori consorziati, per la liquidazione delle attività di ciascun consorzio.

Cessano di avere applicazione tutte le norme in materia di apicoltura in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 16.

Per gli interventi in applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 30.000.000 che grava sul cap. 49800 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità dopo la variazione di cui al successivo articolo.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalle singole leggi di bilancio.

Art. 17.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 1979 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni.

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . L. 15.000.000

In aumento:

Cap. 49800. — Interventi per l'incremento e la tutela dell'apicoltura (L. R. n. ..... del .....) . L. 15.000.000

La dizione del cap. 49800 sopra indicata sostituisce quella già contenuta nel bilancio 1979

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 giugno 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 maggio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 giugno 1979.

(8361)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **28.**

Proroga delle funzioni esercitate dalla commissione prevista dall'art. 25 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, recante interventi della regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 25 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, continua a svolgere le proprie funzioni, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1978, n. 29, fino all'esaurimento dello esame di tutti i provvedimenti adottati e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, data in cui si intende sciolta.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **29.**

Concessione contributi in conto capitale per il pagamento della revisione prezzi contrattuali di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La regione Abruzzo concede il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, per il pagamento del compenso inferiore a 5 milioni di lire derivante dalla revisione dei prezzi di opere pubbliche, in sostituzione del contributo costante trentacinquennale concesso ai sensi delle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 57 e 7 marzo 1977, n. 12, e non utilizzabile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1979, in L. 500.000.000, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap 1661 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione della spesa - sett. 16, tit. II, sez. X, catg. III - del cap. 1666 denominato « Contributi in conto capitale per revisione prezzi inerenti a pratiche di importi inferiori a 5 milioni » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 500.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **30**.

Modifiche al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 17 del 28 marzo 1979, recante integrazione alla legge regionale n. 53 del 31 agosto 1979, concernente la regolamentazione dei servizi diagnostici extraospedalieri: laboratori di analisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 17 del 28 marzo 1979 è modificato nel modo seguente:

In attesa della emanazione del piano socio-sanitario regionale, le convenzioni mutualistiche per le prestazioni specialistiche con i laboratori di analisi chimico-cliniche, le cui domande di autorizzazione hanno ricevuto il parere favorevole dal consiglio regionale di sanità entro il 30 giugno 1979, vanno esaminate ed approvate dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 2.

La presente legge è dichiarara urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **31**.

Normativa integrativa per il funzionamento delle commissioni sanitarie provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà istituito il servizio sanitario nazionale ed in attesa dell'emanazione di una organica disciplina della materia di cui all'art. 27, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'organizzazione, anche ai fini delle relative spese di funzionamento, delle commissioni previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

Le commissioni sanitarie di cui al precedente articolo sono autorizzate ad eccedere il numero massimo di sedute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, fino all'esaurimento di tutte le istanze pendenti.

Per favorire il regolare funzionamento, ai componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile, che non siano dipendenti regionali, è corrisposto il gettone di presenza integrativo di L 5000 a seduta.

Ai sanitari componenti è corrisposto, inoltre, il compenso di L. 1000 per ogni accertamento diagnostico.

La corresponsione del gettone di presenza e del compenso di cui al secondo e terzo comma del presente articolo decorre dal 1° aprile 1979.

Art. 3.

Le funzioni di segretario delle commissioni, di cui alla presente legge, sono accertate, allorquando la designazione è riservata al medico provinciale, da un impiegato della carriera amministrativa, con qualifica funzionale non inferiore a istruttore o equiparata, comunque in servizio presso la Regione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 14.000.000 per l'anno 1979, si provvede con i fondi stanziati. al cap. 815 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Le leggi di bilancio inerenti agli esercizi 1980 e successivi determinano, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarara urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **32**.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese. Modifica alla legge regionale 29 luglio 1977, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, viene prorogata per l'anno 1979.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, viene così modificato:

« Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e coeve esigenze, per i fini di interesse regionale del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Abruzzo, nei limiti e con le mo-

dalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale fra Ortona-Porto d'Ascoli nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati».

Art. 3.

Sempre per gli stessi fini, il presidente della giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto un contributo straordinario di L. 20.000.000 (ventimilioni) in favore della camera di commercio di Pescara per le spese della stessa sostenute al fine di rendere agibile l'aeroporto di Pescara per voli charter.

Art. 4.

L'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, viene così modificato:

«L'assunzione degli oneri previsti dal precedente art. 1 decorre dal 1° luglio 1979 al 15 settembre 1979».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1979, in L. 120.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e contemporaneo incremento di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 2157 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1979, è ridotta di L. 120.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 33.

Modifica alla legge regionale 3 luglio 1978, n. 33. Interventi della Regione in favore della S.p.a. SAIG - Società di interesse agricolo, per il consolidamento di oneri di completamento degli impianti di avviamento e gestionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1978, n. 33, è così modificato:

Gli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge per il concorso regionale nel pagamento degli interessi di pre-ammortamento e di ammortamento nei mutui, gravano:

per L. 146.000.000, relativi all'esercizio 1978, con i fondi iscritti al cap. 1054 (residuo 1978) del bilancio 1979;

per L. 640.000.000, relativi all'esercizio 1979, con i fondi iscritti al cap. 1054 (competenza) del bilancio 1979.

Al maggior onere di L. 168.000.000, previsto per l'esercizio 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1059 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e contemporaneo aumento di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1054 del medesimo stato di previsione della spesa.

Gli oneri relativi agli esercizi successivi sono determinati:

per l'anno 1980: L. 540.000.000;

per gli anni dal 1981 al 1994: L. 440.000.000;

per l'anno 1995: L. 220.000.000.

Per tali oneri sarà provveduto a norma dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

A partire dall'anno 1979, saranno iscritte, nei bilanci annuali di previsione, a termini dell'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le partite contabili di entrata e di spesa connesse con la concessione della fidejussione di cui al precedente art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 34.

Studi e ricerche nell'ambito della programmazione. Rifinanziamento della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa relativa a studi e ricerche nell'ambito della programmazione regionale — da condurre nel quadro delle competenze ascritte all'ufficio del piano — di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 80, è autorizzata, per l'anno 1979, nell'importo di L. 400.000.000.

A tal fine, è elevato di L. 400.000.000, per competenza e per cassa, lo stanziamento iscritto al cap. 57 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 2.

Al relativo onere si provvede:

1) mediante riduzione di L. 100.000.000, per competenza e per cassa, del cap. 2897 «Fondo globale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

2) mediante riduzione di L. 300.000.000, per competenza e per cassa, del cap 2899 «Fondo globale per ulteriori programmi di sviluppo» del medesimo stato di previsione.

La partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 è soppressa.

La partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio è ridotta di L. 300.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

(8496)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792920)